CODICE PENALE

Art. 517-quater c.p.

Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffa' o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Versione in vigore dal 15 agosto 2009, non più in vigore dal 7 maggio 2026 · versione 224

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice penale
Estremi	Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Libro	Secondo — Dei delitti in particolare
Titolo	Ottavo — Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare
Capo	II-bis — Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-penale/art-517-quater-contraffazione-dei-segni-di-indicazione-geografica-e-di-denominazione/versione/224

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it